Decreto Lgs 62/2017

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art. 1 c.181 lettera i) della L.107/2015

Riferimenti normativi

Legge 107/2015 [Art.1 c.181 lettera i]

D.Lvo 62/2017 → Norme generali di valutazione e certificazione competenze

D.M. 741/2017 → Esame conclusivo I Ciclo

D.M. 742/2017 → Modelli di certificazione delle competenze Primaria e Secondaria I Grado

C.M. 1865/2017 → Indicazioni su valutazione, certificazione competenze ed Esame di Stato I Ciclo

CAPO I
Principi generali
[In vigore dal 01/09/2017]

Articolo 1

Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

Oggetto della valutazione

Passato...[Art. 1 c.3 DPR 122/2009]

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni.

Presente...[Art. 1 c.1 D.Lgs 62/2017]

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti

Viene posto in risalto l'aspetto formativo

Finalità della valutazione

Passato...[Art. 1 c.3 DPR 122/2009]

La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo...

Presente...[Art. 1 c.1 D.Lgs 62/2017]

La valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

In sintesi…

Valutazione

Oggetto

- Processo formativo
- Risultati di apprendimento

Finalità

- Formative ed educativa
- Concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo
- Documenta lo sviluppo dell'identità personale
- Promuove l'autovalutazione

...inoltre

Valutazione

E' effettuata → dai Docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, <u>in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti</u> e inseriti nel PTOF.

È coerente con →

- ✓ L'offerta formativa delle Istituzioni scolastiche
- ✓ La personalizzazione dei percorsi
- ✓ Le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai DPR 87, 88, 89 del 2010

Comportamento

Si riferisce → allo sviluppo delle competenze di cittadinanza

Riferimenti essenziali →

- ✓ Statuto delle studentesse e degli studenti
- ✓ Patto educativo di corresponsabilità
- ✓ Regolamenti di Istituto

CAPO II
Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

[In vigore dal 01/09/2017]

Valutazione periodica e finale - Discipline

Articolo 2

per ciascuna delle discipline previste da Indicazioni nazionali incluso esame di Stato

- Espressa in decimi
- Effettuata collegialmente dai docenti della classe/consiglio di classe
- Docenti di gruppi/Religione/att.tà alternative partecipano solo per i propri studenti
- E' integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto
  [In precedenza era previsto solo per la primaria, ora anche per secondaria I grado]
- Docenti di attività integrative forniscono elementi <u>conoscitivi</u> su interesse e profitto conseguito
- Docenti di sostegno partecipano a valutazione di tutti gli alunni
  Valutazione congiunta dello studente con più docenti di sostegno
- L'istituzione scolastica attiva strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione

Valutazione periodica e finale - Comportamento

Articolo 2

Espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico
[In precedenza art.7 DPR 122/2009 lo prevedeva in decimi]

La C.M. 1865/2017 precisa che il 'giudizio sintetico'

- Fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza
- Fa riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica
  [per scuole secondarie di I grado]
- Il Collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.
- È integrato da:
  - Descrizione del processo (progressi nello sviluppo culturale, personale, sociale)
  - Livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto

Il **processo** potrà essere descritto in termini di autonomia raggiunta dall'alunno e grado di responsabilità nelle scelte, mentre il **livello globale degli apprendimenti** potrebbe essere sinteticamente descritto rispetto al metodo di studio maturato, al livello di consapevolezza e ai progressi registrati relativamente alla situazione di partenza…
[Rif. Presentazione del D.L.vo 62/2017 a cura del SNV]

Ammissione alla classe successiva

Articolo 3

scuole primarie e alla prima classe di scuola secondaria

Avviene anche in presenza di livelli di apprendimento:

- parzialmente raggiunti
- In via di prima acquisizione

In questi casi l'Istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento

NON AMMISSIONE

- In casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione
- Solo con decisione all'unanimità

Rilevazioni nazionali INVALSI

Scuole primarie

Articolo 4

Classi coinvolte:

- Seconde
- Quinte

Discipline coinvolte:

- Italiano
- Matematica
- Inglese

Inglese:

- Prove sulla comprensione e uso della lingua coerenti con QCER

Validità anno scolastico

Scuole secondarie di I grado

Articolo 5

Frequenza di almeno 75% del monte ore annuale personalizzato

Rientrano nel monte ore tutte le attività oggetto di valutazione periodica/finale

Collegio Docenti delibera motivate deroghe al limite del 75%:

- Casi eccezionali e congruamente documentati
- Purché CdC possiedano sufficienti elementi di valutazione

Se non è possibile procedere alla valutazione

- Consiglio di Classe accerta e verbalizza non ammissione con riferimento ai criteri definiti dal Collegio Docenti

Ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo

Scuole secondarie di I grado

Articolo 6

CdC **può deliberare** non ammissione nel caso di parziale/mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline

La C.M. 1865/2017 specifica:

Ammissione alle classi seconda e terza è disposta, in via generale, anche in caso di parziale/mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione(*)

La scuola:

- Segnala tempestivamente e opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
- attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento per i casi in cui valutazioni periodiche/finali indichino carenze

NON AMMISSIONE

- Parziale/mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (*)
- Sanzione disciplinare con allontanamento superiore a 15gg
- Abrogata non ammissione per comportamento inferiore a 6/10

Prova nazionale apprendimenti INVALSI

Scuole secondarie I grado (non previsto per scuole all'estero)

Articolo 7

Classi coinvolte:
- Terze

Discipline coinvolte:
- Italiano
- Matematica
- Inglese

Periodo:
- Aprile

Inglese:
- Prove sulla comprensione e uso della lingua coerenti con QCER
- Eventualmente in convenzione con enti certificatori

Costituiscono attività ordinarie di Istituto

Partecipazione è requisito per ammissione all'esame finale

Previste anche sessioni suppletive

Ammissione alla classe successiva

Scuole secondarie di I grado

Articolo 7

CdC **può deliberare** non ammissione nel caso di parziale/mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline

La C.M. 1865/2017 specifica:

Ammissione alle classi seconda e terza è disposta, in via generale, anche in caso di parziale/mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione(*)

La scuola:

- Segnala tempestivamente e opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
- attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento per i casi in cui valutazioni periodiche/finali indichino carenze

NON AMMISSIONE

- Parziale/mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (*)
- Sanzione disciplinare con allontanamento superiore a 15gg
- Abrogata non ammissione per comportamento inferiore a 6/10

Requisiti di ammissione all'esame conclusivo I ciclo

Scuole secondarie di I grado

Articolo 7

Frequenza di almeno il 75% del monte ore annuale personalizzato

Non essere incorsi nella sanzione disciplinare di non ammissione all'esame di Stato (DPR 249/1998 art. 4)

Aver partecipato alle prove INVALSI nel mese di aprile

Il CdC assegna ad ogni candidato ammesso un voto di ammissione sulla base del percorso triennale espresso in decimi (senza decimali) con riferimento ai criteri fissati dal Collegio Docenti e inseriti nel PTOF

Non è una media dei voti finali [Rif. Presentazione del D.L.vo 62/2017 a cura del SNV]

Anche in caso di parziale/mancata acquisizione dei livelli in una o più discipline

In questo caso il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10

NON AMMISSIONE

Parziale/mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline con delibera:

- A maggioranza
- Adeguata motivazione basata su criteri stabiliti dal Collegio Docenti

Esame di Stato fine I ciclo

Articolo 8 | DM 741/2017

- Finalizzato a verificare conoscenze, abilità e competenze anche in funzione orientativa
- Ha funzione orientativa
- CPIA – Seguiranno Decreti Ministeriali specifici
- **Commissioni**
  - Una commissione per ogni Istituzione scolastica
  - Presiede il DS o un suo delegato (impedimento o reggenze)
  - Una sottocommissione per ogni classe terza all'interno della quale si individua un coordinatore
  - Per scuole paritarie il Presidente è il coordinatore delle attività educative

Esame di Stato fine ciclo

Articolo 8 D.Lgs62/17

DM 741/2017

Prove

Prova scritta di italiano
o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento

Prova scritta di competenze logico-matematiche

Prova scritta di lingua straniera
- Articolata in una sezione per ciascuna lingua straniera studiata

Colloquio

Tracce
- Disposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte

Prove differenziate
- Necessità valutata dalla commissione in ragione dei PEI
- Predisposizione di competenza delle sottocommissioni

Esame di Stato fine ciclo

Articolo 8 D.Lgs62/17

DM 741/2017

Prove

Prova scritta di italiano
o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento

Prova scritta di competenze logico-matematiche

Prova scritta di lingua straniera
- Articolata in una sezione per ciascuna lingua straniera studiata

Colloquio

Esame di Stato fine ciclo

DM 741/2017

Prova scritta di Italiano

Accerta:
- la padronanza della lingua
- la capacità di espressione personale
- il corretto ed appropriato uso della lingua
- la coerente e organica esposizione del pensiero

La commissione predispone almeno tre terne di tracce con tipologie:
- testo narrativo o descrittivo
- testo argomentativo
- comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico

La prova può essere strutturata in più parti

La prova viene sorteggiata tra le terne predisposte

Esame di Stato fine ciclo

DM 741/2017

Prova scritta di competenze Logico Matematiche

Accerta:

- Capacità di rielaborazione
- Capacità di organizzazione delle conoscenze, abilità, competenze nelle aree: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni

La commissione predispone almeno tre terne di tracce con tipologie:

- Problemi articolati su una o più richieste
- Quesiti a risposta aperta
- Con riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale

La prova può proporre più problemi/quesiti le cui soluzioni devono essere tra loro indipendenti

La prova viene sorteggiata tra le terne predisposte

Esame di Stato fine ciclo

DM 741/2017

Prova scritta di Lingue Straniere

Accerta competenze di comprensione e produzione scritta riferite al QCER

- Livello A2 per Inglese
- Livello A1 per seconda lingua comunitaria

La commissione predispone almeno tre terne di tracce con tipologie:

- Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta
- Completamento o riordino e riscrittura o trasformazione di un testo
- Elaborazione di un dialogo
- Lettera o email personale
- Sintesi di un testo

La prova viene sorteggiata tra le terne predisposte

Esame di Stato fine ciclo

DM 741/2017

Colloquio

Finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo

Con particolare attenzione a:

- Capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo
- Capacità di collegamento organico tra le varie discipline di studio
- Livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione
- Prova pratica di strumento [percorsi musicali]

Svolto collegialmente dalle sottocommissioni

Esame di Stato fine ciclo

Articolo 8 D.Lgs62/17

DM 741/2017

Valutazione finale

Voto in decini, media matematica tra:

- Voto di ammissione
- Media delle prove d'esame calcolata senza arrotondamenti

Il risultato deve essere arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5

Lode

- Per studenti con valutazione finale di 10/10
- Deliberata all'ananimità

Candidati privatisti

- La valutazione finale è determinata dalla media delle prove

Certificazione delle competenze

Articoli 1 e 9 D.Lgs62/17

DM 742/2017

Rilasciata

- Al termine della classe quinta della scuola primaria
- Al termine del I ciclo di istruzione

Scuola primaria

- Redatta dai docenti di classe allo scrutinio finale
- Modello allegato a DM 742/2017

Fine I Ciclo

- Redatta dai docenti di classe allo scrutinio finale
- Modello allegato a DM 742/2017
- Integrata da sezione predisposta e redatta a cura di INVALSI sulla base degli esiti delle prove nazionali di italiano e matematica

Alunni con disabilità certificata 104/92

- Modello allegato a DM 742/2017
- Eventuale nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del PEI

Esami idoneità ed esame di Stato I Ciclo

Candidati privatisti

Articolo 10

Ammissione idoneità alle classi 2, 3, 4, 5 primaria e 1 sec. I grado

Coloro che entro 31/12 dello stesso anno in cui sostengono l'esame di idoneità, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età

Ammissione idoneità alle classi 2, 3 secondaria I grado

Coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame di idoneità, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età

Ammissione esame di Stato fine I Ciclo

- Coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
- Coloro che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio

Ammissione esame di Stato fine I Ciclo

- Obbligo di sostenere prove INVALSI c/o scuola Statale/Paritaria
- Esito prova non contribuisce a valutazione finale (Art. 7)

Esami idoneità

Candidati privatisti

Articolo 10

Obbligo

- Comunicazione annuale preventiva al DS del territorio di residenza per alunni che frequentano scuole non statali e non paritarie iscritti agli albi regionali
- Esame di idoneità qualora richiedano iscrizione a scuola Statale/Paritaria (iscrizione entro 20 marzo) anche in caso di provenienza da straniera in Italia
- Sostenere esame di idoneità alla fine del quinto anno della Primaria o esame di Stato conclusivo del I Ciclo

Ammissione esame di Stato fine I Ciclo

- Obbligo di sostenere prove INVALSI c/o scuola Statale/Paritaria (esito prova non contribuisce a valutazione finale - Art. 7)

Valutazione alunni D.A. nel I Ciclo

Articolo 11 D.Lgs 62/17

DM 741/2017

Tiene conto del PEI ed è riferita a:

- Comportamento
- Discipline
- Attività svolte

INVALSI - Docenti possono prevedere:

- Misure compensative/dispensative
- Adattamenti della prova
- Esonero dalla prova

Prove d'esame

- Uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici
- Uso di altri ausili tecnici necessari e utilizzati in corso d'anno per attuazione PEI

Prove d'esame differenziate

- Su valutazione della Commissione d'esame
- Sottocommissione può predisporre prove differenziate idonee a valutare progresso in relazione a potenzialità e livelli iniziali
- Hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale

Valutazione alunni D.A. nel I Ciclo

Articolo 11 D.Lgs 62/17

DM 741/2017

Diploma finale

- Rilasciato al termine degli esami del I ciclo
- Nelle tabelle affisse non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento delle prove

Attestato di credito formativo

- Rilasciato ad alunni D.A. che non si presentano all'esame finale
- Valido come titolo per iscrizione/frequenza scuola secondaria di II grado

Valutazione alunni DSA nel I Ciclo

Articolo 11 D.Lgs 62/17 | DM 741/2017

INVALSI - Docenti possono prevedere:

- Adeguati strumenti compensative in coerenza con PDP
- Esonero dalla prova di lingua straniera per studenti con dispensa dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della stessa

Prove d'esame – Commissione può prevedere

- Tempi più lunghi
- Utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici (se impiagati in corso d'anno) senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte

Prova orale di lingua straniera sostitutiva

- Qualora certificazione DSA preveda dispensa
- Sottocommissione d'esame stabilisce modalità e contenuti prova orale sostitutiva, senza che venga pregiudicata la validità dell'esame

Dispensa dalla prova di lingua straniera sostitutiva

- Su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe
- In casi di certificata particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie
- In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Diploma finale

- Rilasciato al termine degli esami del I ciclo
- Nelle tabelle affisse non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento delle prove

CAPO III
Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione
[In vigore dal 01/09/2018]

Esame di Stato: oggetto e finalità

Articolo 12

Verifica i livelli di apprendimento in relazione a conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi

È riferito alle indicazioni nazionali

Ha funzione orientativa

Tiene in considerazione:

- PECUP
- Attività di alternanza
- Dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente
- Delle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione

Ammissione candidati interni

Articolo 13

Condizioni di ammissione

Aver frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Possesso dei seguenti requisiti:

- Aver frequentato almeno il 75% del monte ore annuale personalizzato
- Aver partecipato alle prove INVALSI durante l'ultimo anno
- Aver svolto attività di alternanza scuola-lavoro nel secondo biennio e nell'ultimo anno secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio
- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente
- Voto di comportamento non inferiore a sei decimi

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

Sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto Lgs 226/2005

Ammissione candidati interni

Articolo 13

Condizioni di ammissione a domanda

- Studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe non meno di otto decimi in ciascuna disciplina/gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento
- Hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo
- Non sono incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni antecedenti il penultimo

Ammissione candidati esterni

Articolo 14

Condizioni di ammissione

- Studenti che compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione
- Studenti che siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età
- Studenti che siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto Lgs 226/2005.
- Studenti che abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo

Ammissione candidati esterni

Articolo 14

Candidati con ammissione subordinata ad esami preliminari

- Studenti che non sono in possesso della promozione all'ultima classe
- Studenti che siano in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame

L'ammissione dei candidati esterni è subordinata alla partecipazione alla prova nazionale INVALSI e allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro.

Esame di Stato

Articolo 15

Attribuzione del credito

In sede di scrutinio il Consiglio di classe del secondo biennio e del quinto anno attribuisce un credito scolastico, in relazione alla valutazione media finale, fino a un massimo di 40 punti così ripartiti:

- Fino a 12 punti per il terzo anno
- Fino a 13 punti per il quarto anno
- Fino a 15 punti per il quinto anno

Abbreviazione del corso di studi per merito

È attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso

Candidati esterni

È attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Esame di Stato

Articolo 16

Commissioni e sedi d’esame

Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite commissioni d'esame:

- una ogni due classi
- presiedute da un Presidente esterno all'istituzione scolastica
- composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi
- composte da tre membri per ciascuna delle due classi

È assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.

I commissari e il presidente sono nominati dall'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.

Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.

Esame di Stato

Articolo 17

Prove d'esame

PRIMA PROVA [Punteggio massimo 20 punti]

- In forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato
- Consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.
- Può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato

SECONDA PROVA [Punteggio massimo 20 punti]

- In forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica
- Ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.

COLLOQUIO [Punteggio massimo 20 punti]

- Ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente.
- Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi.
- Accerta le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione

Esame di Stato

Articolo 18

Esiti finali

PUNTEGGIO FINALE

- In centesimi
- È ottenuto dalla somma dei punti attribuiti alle singole prove e del credito scolastico

Il punteggio minimo per superare l'esame è di 60/100

La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto:

- un credito scolastico di almeno trenta punti
- un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti.

La commissione d'esame può attribuire la lode a condizione che:

- Il candidato abbia conseguito il punteggio massimo
- il candidato abbia ottenuto il credito scolastico massimo con voto unanime del Consiglio di classe
- L'attribuzione della lode avvenga all'unanimità

Esame di Stato

Prova nazionale apprendimenti INVALSI

Articolo 19

Discipline coinvolte:

- Italiano
- Matematica
- Inglese

Inglese:

- Prove sulla comprensione e uso della lingua coerenti con QCER
- Eventualmente in convenzione con enti certificatori

Costituiscono attività ordinarie di Istituto

Partecipazione è requisito per ammissione all'esame finale

Previste anche sessioni suppletive

Esame di Stato

Articolo 20

Valutazione studenti D.A.

Studenti D.A. sono ammessi a sostenere l'esame di Stato

Il Consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del PEI

Le prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione

La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.

Agli studenti con disabilità:

- per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del PEI
- o che non partecipano agli esami
- o che non sostengono una o più prove

viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame

Esame di Stato

Articolo 20

Valutazione studenti DSA

Studenti DSA sono ammessi a sostenere l'esame di Stato sulla base del PDP

Prove d'esame – Commissione può prevedere

- Tempi più lunghi
- Utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici (se impiagati in corso d'anno) senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte

Prova orale di lingua inglese sostitutiva

- Qualora certificazione DSA preveda dispensa
- Sottocommissione d'esame stabilisce modalità e contenuti prova orale sostitutiva, senza che venga pregiudicata la validità dell'esame

Dispensa dalla prova di lingua inglese sostitutiva

- Su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe
- In casi di certificata particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie

In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo

INVALSI - Docenti possono prevedere:

- Adeguati strumenti compensative in coerenza con PDP
- Esonero dalla prova di lingua straniera per studenti con dispensa dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della stessa

Esame di Stato

Articolo 21

Diploma finale e curriculum dello studente

Diploma

- Viene rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato
- In relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'UE
- Attesta indirizzo, durata del corso di studi e punteggio ottenuto

Curriculum allegato al diploma

- Riporta le discipline ricomprese nel piano di studi
- Indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna disciplina
- Livelli di apprendimento conseguite nelle prove INVALSI
- Certificazione su abilità di comprensione e uso della lingua inglese
- Conoscenze, abilità e competenze acquisite (anche professionali)
- Attività culturali, sportive e di volontariato svolte in ambito extra scolastico
- attività di alternanza scuola-lavoro
- Eventuali altre certificazioni conseguite

CAPO IV
Disposizioni finali

Valutazione alunni in ospedale:

Articolo 22 D.Lgs 62/17 | DM 741/2017

Valutazione periodica

Alunni frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti

I docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza funzionali all'espressione della valutazione in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti.

Alunni frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza

I docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe.

Valutazione alunni in ospedale:

Esame di Stato

Articolo 22 D.Lgs 62/17 | DM 741/2017

Alunni ricoverati senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato

Sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, integrata con i docenti delle discipline oggetto delle prove scritte. Se non presenti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

Alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato

Sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza.

Prove INVALSI

Se il ricovero coincide con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale e ne ricorrano le condizioni, la prova viene svolta nella struttura in cui l'alunno è ricoverato e la modalità di svolgimento fa riferimento al PDP temporaneo eventualmente predisposto per l'alunno.

Alunni che seguono istruzione domiciliare

Esame di Stato

Articolo 22 D.Lgs 62/17 | DM 741/2017

Alunni in <u>casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità</u>

È consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza.

Alunni che seguono un percorso di <u>istruzione domiciliare nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato</u>

Sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in istruzione domiciliare alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.

Prove INVALSI - Alunni <u>in casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità</u>

È consentito lo svolgimento delle prove INVALSI attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti del consiglio di classe allo scopo individuati.

Istruzione parentale

Articolo 23

Genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al DS del territorio di residenza

Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione

Grazie a tutti per l’attenzione